

Procedura negoziata, ex art. 36 del D.lgs 50/16 e s.m.i. per l'affidamento delle attività di attività di supporto alla redazione di elaborati grafici e testuali per i progetti definitivi ed esecutivi di nuovi HUB Multimodali CIG: 74384757C0 CUP: J81J1500000006.

QUESITI POSTI DA DITTE CONCORRENTI

QUESITO N. 1: In merito alla gara in oggetto chiediamo se sia possibile partecipare come capogruppo in RTI costituendo nonostante l'invito sia rivolto a noi come operatore monosoggettivo; il suddetto Raggruppamento è possibile, anche nel caso in cui la riunione di concorrenti sia costituita con altro soggetto ugualmente invitato?

RISPOSTA N. 1: si riporta quanto statuito dal comma 11, art. 48 del D.lgs. 50/16 s.m.i.: *“In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.”* Si ricorda inoltre quanto disciplinato al comma 4 del medesimo art. 48: *“Nel caso di lavori, di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”*. Quanto alla possibile costituzione con altro soggetto invitato (ossia raggruppamento costituito da più soggetti ugualmente invitati), si riscrive il Parere ANAC n.48 del 10/04/2013 *“non può non riconoscersi la facoltà di associarsi in raggruppamento temporaneo di professionisti, secondo il libero apprezzamento di convenienza imprenditoriale, non rinvenendosi limitazione alcuna a che un concorrente non estratto si riaggreghi in una compagine associativa sorteggiata. Né a questa possibilità osta alcuna disposizione normativa. Infatti, l'art. 37 comma 12 stabilisce che “ In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti”, senza limitazioni ulteriori che non è possibile trarre in alcun modo dalla disposizione di legge. Del resto anche per T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 14-01-2009, n. 82 “E' ammissibile, nel caso di procedura ristretta, la riunione in A.T.I. di imprese prequalificatesi separatamente, non vigendo alcun espresso divieto normativo in tal senso. L'art. 37, 12° comma, del codice dei contratti pubblici dispone infatti che l'impresa prequalificatasi e perciò invitata individualmente, «ha facoltà di presentare offerta e di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti».*

Si rammenta altresì che il Raggruppamento dovrà possedere il 100% dei requisiti richiesti, secondo quanto di seguito precisato: trattandosi, nella fattispecie (in relazione ai requisiti richiesti), dell'esecuzione di attività analoghe a quelle previste dall'oggetto della procedura di gara, è possibile la partecipazione in ATI orizzontale, con le seguenti quote minime: 40% in capo al mandatario/capogruppo e 10% in capo al mandante.

dott. Angelo Marinetti


Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento